



COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N°12/2020
Del 29.05.2020

RIPULITURA FONDI DA FOGLIAME, STOPPIE E ROVI A 50 METRI DALLE ABITAZIONI.

IL SINDACO

Preso atto dei numerosi casi di omessa pulizia di terreni e fabbricati dalle sterpaglie, erba secca, rovi e quant'altro possa determinare una situazione di pericolo propagazione incendi;

Richiamata tutta la popolazione ad un alto senso di responsabilità al fine di evitare gli incendi che non solo provocano danni al patrimonio forestale ma anche a quello abitativo;

Considerato che la mancata manutenzione dei terreni da parte di privati cittadini può avere come conseguenza il propagarsi di incendi, zecche e insetti dannosi per la salute dell'uomo;

Ritenuto opportuno impartire nuove disposizioni onde prevenire pericoli alle abitazioni e ai proprietari delle case rurali e nelle borgate;

Considerata la morfologia del Comune di Rocca Canavese avente il carattere specifico di montano e che il territorio risulta suddiviso in migliaia di piccole particelle catastali, che hanno l'effetto di rendere particolarmente difficoltosa l'individuazione di proprietari di terreni e la conseguente determinazione dei confini dei vari appezzamenti di terreno;

Vista l'Ordinanza Sindacale n°16 del 10.08.1999;

Vista l'Ordinanza Sindacale n°07 del 19.07.2006;

Vista l'Ordinanza Sindacale n°15 del 05.06.2015;

Vista la Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" (B.U. 15 giugno 1994, n. 24);

Vista la Legge Quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000);

Visto il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato con Deliberazione Regionale n. 19-8196 del 13 gennaio 2003 Delibera Regione Piemonte n. 65 -14694 del 31.01.05;

Vista la legge 241/90;



COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Visto il disposto del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- 1) A tutti coloro che sono proprietari di boschi e terreni in generale nel Comune di Rocca Canavese di ripulire il fondo boschivo ed il terreno dai cespugli, dalle stoppie, dalle sterpaglie e dai rovi per una distanza dalle civili abitazioni di metri 50 (cinquanta);
- 2) Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 1.000,00;
- 3) Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità all'albo pretorio on-line comunale nonché nei consueti metodi di affissione;
- 4) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.;
- 5) Accertate eventuali inadempienze, i proprietari, dovranno entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del verbale di violazione alla presente ordinanza, provvedere alla ripulitura dei fondi boschivi e dei terreni;
- 6) In caso di ulteriore inottemperanza codesta Amministrazione comunale potrà adottare i provvedimenti di competenza per procedere a ripulire il fondo boschivo ed il terreno dai cespugli, dalle stoppie, dalle sterpaglie e dai rovi alla distanza prevista al punto 1), addebitando totalmente gli oneri derivanti dalle operazioni sopra indicate al proprietario;
- 7) I trasgressori saranno comunque, eventualmente, perseguibili nei modi e forme previste dal nostro ordinamento.
- 8) Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

La presente sostituisce e revoca la precedente ordinanza n°15-2015 del 05.06.2015

Rocca Canavese, li 29.05.2020

IL SINDACO
Geom. LAJOLO Alessandro

